

Civile Sent. Sez. L Num. 18173 Anno 2018

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

Data pubblicazione: 10/07/2018

SENTENZA

sul ricorso 23946-2013 proposto da:

MUCCIGNAT ROBERTO C.F. MCCRRRT55L25C714F, titolare
della Ditta Autotrasporti Muccignat Roberto, BUSU10C
MIHAI TUDOR C.F. BSCMTD68R06Z129Q, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso
lo studio dell'avvocato SIMONETTA DE SANCTIS
MANGELLI, che li rappresenta e difende unitamente
all'avvocato ROSARIO CAPONE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI PORDENONE, in persona del Prefetto pro

2018

1852

tempore e DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI
PORDENONE (Ministero del lavoro e delle politiche
sociali), rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliario
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 724/2013 del TRIBUNALE di
PORDENONE, depositata il 21/08/2013 R.G.N. 302/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato CLAUDIA DEL POZZO per delega
Avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di Pace di Pordenone accoglieva l'opposizione proposta da Mihai Tudor Busuioc e dalla 'ditta Muccignat' (datrice di lavoro del primo) avverso il verbale di contestazione (redatto come verbale di accertamento) n. 12405 dell'11.6.10 adottato alla Direzione Provinciale del Lavoro di Pordenone, recante la sanzione amministrativa di €3.462,00 per la violazione di varie norme del C.d.S., essendo risultato (dai dischi cronotachigrafi custoditi in azienda) che l'autista Busuioc effettuò in varie occasioni periodi di guida senza le prescritte pause, con riposi giornalieri inferiori a quelli previsti, ed analoghe infrazioni (artt. 6, 7, 8 C.d.S.).

Con sentenza n.354\12 il giudice adito riteneva l'incompetenza funzionale della DPL, ritenendo competente il Ministero dell'Interno (e per esso la Prefettura di Pordenone); riteneva nullo il verbale di accertamento per carenza di motivazione in ordine ~~in ordine~~ alla non immediatezza della contestazione.

Avverso tale sentenza proponeva appello, dinanzi al Tribunale di Pordenone, il Ministero del Lavoro (DPL di Pordenone); resistevano Busuioc ed il Muccignat.

Il Tribunale, con sentenza n.724 del 21.8.13, in riforma della decisione impugnata, riteneva la competenza della DPL e rigettava il ricorso in opposizione avverso il verbale di accertamento n. 12405\10 emesso dalla locale DPL.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso il Busuioc ed il Muccignat, affidato a due motivi.

Resistono con unico controricorso la Prefettura e la DPL di Pordenone.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo i ricorrenti espongono che dopo l'entrata in vigore del nuovo C.d.S. 'la legge ha inteso ripartire tra il Ministero dell'Interno e quello del Lavoro le competenze concernenti l'applicazione dei regolamenti CEE n. 3820\85 (poi sostituito dal Regolamento n. 561\06) e 3221\85' le competenze inerenti i controlli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



su strada e quelli svolti all'interno delle imprese, sicché l'accertamento in questione, concernente la violazione degli artt. 192, 200 e 201 C.d.S., spettava senz'altro al Ministero dell'Interno.

Il motivo, che comunque neppure indica le norme di diritto che sarebbero state violate dalla sentenza impugnata e che peraltro suppone la violazione di norme poste a tutela del lavoratore autista, è inammissibile.

Ed invero deve premettersi che in tema di violazioni delle disposizioni previste dal C.d.S., l'esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull'autoveicolo è finalizzato all'accertamento del rispetto dei limiti temporali dell'orario di lavoro e risponde, quindi, alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore dell'autotrasporto, con la conseguenza che la competenza a svolgere tali verifiche e ad irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all'ispettorato del lavoro (Cass. n.20594\16). In particolare, in tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi di cui ai regolamenti comunitari n. 3820 e 3821 del 1985, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, la competenza ad eseguire i controlli è stata ripartita, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 12 luglio 1995, tra il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro, provvedendo, ai "controlli su strada", la Polizia stradale e, ai "controlli nei locali delle imprese", l'Ispettorato del lavoro (Cass. n.900\11).

La censura in esame non chiarisce, e tanto meno documenta (in contrasto con gli artt. 366 e 369, co.2 n. 4 c.p.c.), le circostanze di accertamento delle relative violazioni ed i relativi contenuti, accertamenti che peraltro risultano, come emerge dalla sentenza impugnata (pag.8), essere successivamente avvenuti presso i locali dell'azienda.

2.- Con secondo motivo i ricorrenti censurano, per quanto è dato comprendere, la sentenza impugnata per carente motivazione circa la sussistenza di una adeguata giustificazione, contenuta nel verbale di contestazione, circa il ritardo, non meglio chiarito, con cui vennero contestati gli illeciti.

RB



Il motivo è infondato, avendo il Tribunale accertato la complessità degli accertamenti svolti sui documenti e dati forniti dall'impresa Muccignat, conclusi il 7.6.10, risultando così tempestiva la notifica (31.7.10) del verbale di accertamento dell'11.6.10, rispettosa comunque sia dei termini di cui agli artt. 200 e 201 CdS, sia di cui all'art. 14 L. n. 689/81. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2018

Il Cons. est.

(dr. Federico Balestrieri)

Il Presidente

(dr. Antonio Manna)



Il Funzionario Giudiziario
Dot. Giovanni RUELLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione - Lavoro